**Cass. Civ., sent. 18/12/2014 n. 26765**

Il pur sussistente obbligo di trasmettere gli elenchi dei protesti di cambiali e assegni alla Camera di Commercio, se costituisce fattispecie oggetto di procedimento disciplinare (nella fattispecie, per il notaio levatore) per il sistematico ritardo nell’invio degli elenchi stessi nonostante ripetuti solleciti, che risulta incoato e sanzionato da parte del Consiglio Notarile di appartenenza, è esente da ulteriori sanzioni.